

Publicato il 24/10/2023

N. 00608/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00849/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 849 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini e Caterina Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Ufficio legale del comune di Bologna, piazza Maggiore, 6 Bologna;

Asl 108 - Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arianna Cecutta e Katia Monti, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia - Romagna, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota del Comune di Bologna datata -OMISSIS- della Responsabile del Servizio Sociale di Comunità, con la quale non è stato fornito ai ricorrenti il piano di vita **individuale** del loro figlio minore di età -OMISSIS-, dai medesimi espressamente richiesto con domanda presentata in data -OMISSIS- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente che sia comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese eventuali determinazioni della ASL. E per l'accertamento del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dal Comune di Bologna, d'intesa con la ASL di Bologna un **progetto** di vita **individuale** previsto dall'art. 14 Legge 328/2000 con le indicazioni previste dal **progetto** inviato dai ricorrenti al Comune di Bologna ed alla ASL, ovvero a ricevere un **progetto** di vita **individuale** che sia idoneo ed adeguato alle necessità del minore, con condanna del Comune a provvedere a predisporre detto **progetto** ex dell'art. 14 Legge 328/2000 che preveda gli interventi indicati nel **progetto** inviato dai ricorrenti in data 17.7.22, nonché per l'accertamento del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere l'assegno di cura previsto dal d.m. 26 settembre 2016 ordinando alle amministrazioni convenute di provvedere in merito alla domanda presentata dai ricorrenti in data -OMISSIS-

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il
14/3/2023:

del documento denominato “**Progetto** di vita **individuale** per-OMISSIS- datato 20.1.2023, consegnato a mano in data 13.2.2023.

Visti il ricorso principale, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi, rispettivi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bologna e di Asl 108 - Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio, gli odierni ricorrenti, quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore di età-OMISSIS- che è affetto da disabilità ex art. 3 L. n. 104 del 1992 (autismo infantile grave) hanno impugnato l'atto in data 22/9/2022, con cui il Comune di Bologna – a riscontro della precedente istanza dei ricorrenti diretta ad ottenere dalla stessa civica amministrazione, di intesa con l'Azienda USL di Bologna, il **Progetto Individuale** di Vita e Cura per il figlio-OMISSIS- previsto dall'art. 14 della L. n. 328 del 2000, non ha in concreto fornito loro il documento richiesto.

A sostegno della pretesa, i ricorrenti reputano illegittima la mancata predisposizione e adozione, da parte delle Amministrazioni odierne resistenti, di un effettivo **Progetto** Vita per il proprio figlio-OMISSIS-, dato che le mere prestazioni economiche elencate dal Comune di

Bologna nella nota impugnata, non possono in alcun modo integrare la fattispecie del “**Progetto Individuale** Vita e Cura di cui all’art. 14 L. n. 328 del 2000. Secondo quanto prescrive tale disposizione, il **Progetto** deve comprendere, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del S.S.N., i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel **Progetto** devono essere definiti, altresì, le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare della persona disabile. Trattasi, quindi, di una “presa in carico globale” della persona disabile che, a differenza delle altre ipotesi di mera erogazione di uno specifico servizio, intende garantire all’utente quel “supplemento di garanzie” che trascende le modalità di “smistamento” della persona all’interno di una gamma di contenitori e si propone l’obiettivo ulteriore di promuovere l’autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale, avvalendosi della metodologia del “lavoro di rete” che punta ad una visione in una chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità, mediante, appunto, lo strumento del “**progetto individuale** della persona disabile”. Il **Progetto Individuale** di Vita e Cura di cui all’art. 14 L. n. 328 del 2000 si configura, alla luce del quadro normativo e della correlata giurisprudenza, quale l’insieme delle prestazioni che assicurano in concreto l’integrale tutela della disabilità. Nel caso di specie, invece, il Comune di Bologna si è limitato, a fronte dell’istanza dei ricorrenti ex art. 14 L. n. 328 del 2000, ad elencare le diverse misure

economiche erogate ai genitori del minore disabile, senza in realtà provvedere (insieme alla competente Azienda USL) ad avviare il relativo procedimento finalizzato all'effettiva predisposizione del **Progetto**, con conseguente palese illegittimità del provvedimento impugnato. Parte ricorrente sostiene, inoltre, che, nella specie, tale Piano dovrà conformarsi o comunque riferirsi in modo rilevante all'intervento cognitivo comportamentale intensivo ABA a cui si sottopone il figlio dei ricorrenti fin dal mese di maggio dell'anno 2021. Tale intervento, che si svolge sia in ambito scolastico sia presso il domicilio, ha infatti portato il minore a ottenere significativi miglioramenti, come risulta dall'attestazione contenuta nel Piano **Individuale** predisposto e redatto dalla Dott.ssa Comelli che segue il bambino utilizzando detta metodologia ABA (v. doc. n. 8 dei ricorrenti). Per quanto concerne l'assegno di cura, che è misura prevista nell'ambito del **Progetto Vita**, parte ricorrente ritiene illegittima la risposta data dal Comune riguardo alla asserita esclusiva competenza dell'Azienda Sanitaria di residenza a riferire su tale pretese, dato che, nonostante il Comune abbia assicurato di avere inviato l'istanza dei ricorrenti all'amministrazione sanitaria, quest'ultima non risulta finora avere dato riscontro alcuno alla suddetta richiesta. Con successivo ricorso per motivi aggiunti (secondo i deducibili da valere se del caso come ricorso autonomo), essi hanno impugnato l'atto in data 13/2/2023 (consegnato loro a mano in pari data) con cui il Comune di Bologna – sulla base di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza collegiale cautelare n-OMISSIS-del 21/12/20022 ha redatto, insieme alla Azienda U.S.L. di Bologna il **Progetto Individuale Vita Individuale** del figlio minore di età dei

ricorrenti ex art. 14 L. n. 328 del 2000. Riferiscono ulteriormente i ricorrenti di non avere sottoscritto tale documento, ritenendo lo stesso non idoneo allo scopo e non conforme al modello previsto dall'art. 14 L. n. 328 del 2000, in quanto sprovvisto del piano terapeutico **individuale** del minore disabile. Manca, inoltre, nel **Progetto Individuale** redatto dal Comune, la necessaria ed indispensabile valutazione diagnostico funzionale del bambino, in quanto all'incontro predisposto dall'Amministrazione precedente dinanzi alla U.V.M. si sono presentati solamente i genitori. In quella sede, gli stessi genitori hanno comunicato ai valutatori del Comune e dell'Azienda USL di avere già fatto effettuare una recentissima (13/1/2023) e completa valutazione del bambino da parte degli specialisti della U.O.C. Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale di Fano. Tuttavia, i valutatori hanno ritenuto di non prendere in alcuna considerazione detta valutazione. Oltre a tale omissione istruttoria, il **Progetto Individuale** impugnato non tiene in alcun conto nemmeno che il bambino stia seguendo da quasi due anni un intervento comportamentale con metodo ABA, e nemmeno le Amministrazioni precedenti hanno richiesto una valutazione di tale intervento al supervisore dello stesso Dott.ssa Comelli che conosce perfettamente il bambino, dal momento che lo segue a casa e soprattutto a scuola dove viene effettuato l'intervento comportamentale con metodo ABA. Ritiene parte ricorrente che un **Progetto Individuale** Vita che non tenga conto di questi indispensabili aspetti non possa ritenersi conforme alle indicazioni della L. n. 328 del 2000, con conseguente illegittimità dello stesso. Infine, le Amministrazioni resistenti hanno ignorato anche la valutazione effettuata dall'Ospedale di Fano, nella quale si

raccomanda il proseguimento degli interventi in atto: logopedico ed educativo comportamentale, nonché la frequenza scolastica con sostegno, mediante lavoro coordinato con la scuola e la famiglia e indicazione degli obiettivi su cui lavorare. Al contrario, il documento prodotto dal Comune non indica quale sarebbe l'intervento riabilitativo proposto sul bambino, limitandosi a prevedere che il Servizio sarebbe disponibile alla ripresa in carico del bambino qualora i genitori fossero disposti a farlo. Per tali motivi si chiede che venga riconosciuto il diritto per-OMISSIS- ad un **Progetto** di vita che preveda e tenga conto delle competenze, delle necessità e delle sue caratteristiche e che preveda un intervento terapeutico che-OMISSIS- segue ormai da anni con la dott.ssa Comelli e che si svolga in tutti gli ambiti di vita del bambino, la casa, la scuola, proprio in base alle indicazioni delle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il Comune di Bologna intimato, costituitosi in giudizio, ritenendo infondati il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti, chiede la reiezione di entrambi.

Si è inoltre costituita in giudizio, riguardo ad entrambi i ricorsi, Azienda U.S.L. di Bologna, in via pregiudiziale eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito, l'Amministrazione sanitaria chiede la reiezione di entrambi in quanto ritiene infondate tutte le censure in essi rassegnate.

Con ordinanza collegiale n-OMISSIS-del 21/12/2022 questa Sezione, in accoglimento dell'istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio, disponeva, tra l'altro, che "...in considerazione della particolare delicatezza della vicenda di cui è causa,

nonché dell'oggettiva necessità e urgenza per i ricorrenti di ottenere, nel più breve tempo possibile, la redazione del Piano Vita **Individuale** previsto dall'art. 14, c. 1, L. 328 del 2000, di concedere al Comune di Bologna e alla Azienda USL di Bologna, per quanto di loro rispettiva competenza, termine di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data: 20 gennaio 2023 di convocazione dell'Unità di Valutazione Disciplinare, al fine di concludere il procedimento con redazione del Piano **Individuale** ex art. 14, c. 1 L. n. 328 del 2000 per il minore Furfaro-OMISSIS-. Entro lo stesso termine l'Azienda U.S.L. di Bologna dovrà anche determinarsi riguardo alla spettanza o meno al suddetto minore dell'Assegno di Cura.”.

Alla pubblica udienza del 21 settembre 2023 la causa è stata chiamata, e, dopo ampia discussione tra le parti, essa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

Il Collegio deve preliminarmente rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dei ricorsi in esame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Si osserva, al riguardo, che il presente giudizio è diretto a rilevare l'illegittimità del **Progetto Individuale** Vita e Cura di cui all'art. 14 L. n. 328 del 2000 predisposto dal Comune di Bologna e dall'Azienda Usl di Bologna, sul presupposto che gli atti a tale precisato fine adottati dalle citate Amministrazioni siano in contrasto con la riferita norma, che ha introdotto nell'ordinamento il citato **Progetto Individuale**.

Tale tipologia di controversie rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo La consolidata giurisprudenza sul punto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU., ord. n. 25011 del 2014)

stabilisce che sono sottoposte alla giurisdizione di questo giudice le controversie afferenti alla fase relativa alla formalizzazione del **progetto individuale**, mentre sono di competenza del giudice ordinario le controversie relative alla successiva fase di attuazione del medesimo. In concreto, la controversia relativa a questioni attinenti alla predisposizione di un **progetto individuale** di assistenza, di cui all'art. 14 della Legge n. 328/2000, nei confronti dei soggetti riconosciuti invalidi civili con connotazione di gravità, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R. Sicilia –PA- sez. III, n. 957 del 2020).

Sempre in via preliminare, in rito, il Collegio rileva che l'atto introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Con detto ricorso gli odierni ricorrenti hanno impugnato la nota del Comune di Bologna in data 22/9/2022, che – a dire dei medesimi - non ha fornito loro il **Progetto Individuale** di Vita e Cura di cui all'art. 14 L. n. 328 del 2000 per il figlio minore di età, affetto da disabilità grave ex art. 3 L. n. 104 del 1992; documento richiesto dai genitori con domanda presentata al Comune di Bologna in data 17/7/2022.

Il Tribunale, condividendo, sul punto, la qualificazione dell'atto fatta dalla difesa dei ricorrenti, ha infatti ritenuto che la predetta nota comunale non contenesse alcun documento qualificabile come **Progetto Vita e Cura** di cui all'art. 14 L. n. 328 del 2000, consistendo esso, in concreto, oltre che nell'elencazione delle misure economiche erogate dalla P.A. alla famiglia, "...nell'iniziativa assunta dal Comune di Bologna di convocare l'Unità di Valutazione Disciplinare per il giorno

20 gennaio 2023 al fine di avviare il relativo procedimento diretto alla redazione del Piano Vita **Individuale...**”.

Con ordinanza collegiale n-OMISSIS-del 2022 questa Sezione ha deciso, in sede di esame dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, sul presupposto della necessità ed urgenza che il Comune di Bologna provvedesse, unitamente alla competente Azienda USL, ad avviare concretamente e a concludere il procedimento di predisposizione e redazione del citato **Progetto** di Vita e Cura ex art. 14 L. n. 328 del 2000, e tenuto conto, altresì, del tempo inutilmente già trascorso dalla data della relativa domanda presentata dai ricorrenti (17/7/2022), di accogliere la suddetta istanza, disponendo conseguentemente che il Comune di Bologna e l'Azienda USL di Bologna, per quanto di loro rispettiva competenza, provvedessero alla redazione del **Progetto Individuale** di Vita e Cura per il figlio minore di età dei ricorrenti, entro il termine di gg. 30 decorrente dalla data già fissata dall'Amministrazione: 20/1/2023, di prima convocazione dell'Unità di Valutazione Disciplinare per l'avvio del relativo procedimento per la predisposizione del **Progetto Individuale** del figlio dei ricorrenti.

In data 20/1/2023 le Amministrazioni resistenti – in adempimento degli obblighi ad esse imposti dall'art. 14 L. n. 328 del 2000 e in adempimento delle prescrizioni contenute nell'ordinanza collegiale di questa Sezione n. n-OMISSIS-del 2022 hanno provveduto a redigere un documento denominato “**Progetto individuale** per-OMISSIS-, contenente, con riferimento al figlio minore di età dei ricorrenti: a) la valutazione diagnostico-funzionale del minore disabile; b) le prestazioni di cura e riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale fruite

dal minore con indicazione e descrizione degli incontri, delle valutazioni e degli interventi effettuati; c) il piano di trattamento psicoeducativo del minore; d) i servizi alla persona fruiti e predisposti per il minore in ambito scolastico, con relativo percorso di insegnamento – apprendimento articolato e personalizzato con n. 22 ore di intervento educativo individualizzato e n. 18 ore di insegnamento di sostegno, con orario complessivo settimanale di ore 40 a copertura dell'intero orario scolastico settimanale; e) le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni emarginazione ed esclusione sociale, in cui sono previste, oltre ai contributi economici già erogati alla famiglia del minore, ulteriori erogazioni di contributi, previa valutazione delle richieste provenienti dalla famiglia, e dell'Assegno di cura di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 130 del 2021, previa valutazione da eseguirsi da parte dell'equipe "Unità di Valutazione Multidimensionale"; e) la previsione di ulteriori sostegni in favore del nucleo familiare, da valutarsi nel prosieguo del **Progetto** di Aiuto Globale del minore in relazione agli interventi delle istituzioni e dei servizi e congiuntamente con le azioni messe in campo congiuntamente dai genitori.

Il Collegio osserva che l'adozione del **Progetto Individuale** come sopra riportato per estrema sintesi, risulta elemento oggettivamente idoneo a determinare l'improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio, sia in quanto atto che "sostituisce" a tutti gli effetti la nota del Comune di Bologna impugnata con tale ricorso, sia in quanto atto che, pur essendo stato emesso a seguito di ordinanza cautelare di questo T.A.R., ha carattere definitivo dell'assetto degli interessi delle parti ed indiscussa natura provvedimento, sia che lo si consideri quale atto pienamente

satisfattivo della pretesa azionata dai ricorrenti (Amministrazioni resistenti) sia, invece, che, come i ricorrenti, si qualifichi anch'esso quale documento non idoneo ad integrare il contenuto del **Progetto Individuale** Vita e Cura di cui all'art. 14 L. n. 328 del 2000 e che, di conseguenza, lo si impugni e se ne chieda l'annullamento in questa sede giurisdizionale mediante il ricorso per motivi aggiunti in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale deve osservare che il **Progetto Individuale** di Vita e Cura impugnato integra in modo completo la fattispecie descritta dall'art. 14 commi 1 e 2 della L. n. 328 del 2000, secondo cui:

“1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica e professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali predispongono, su richiesta dell'interessato, un **progetto individuale**, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il **progetto individuale** comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel **progetto individuale** sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”.

Da una attenta lettura della norma, emerge chiaramente che la *ratio* sottostante la predisposizione, da parte dei Comuni e delle Aziende UU.SS.LL. del **Progetto Individuale** Vita, deve consistere in un percorso multidisciplinare personalizzato del soggetto disabile che, oltre ad individuare le prestazioni di cura e riabilitative ritenute dagli operatori dell'Azienda U.S.L. più efficaci per lo stesso, contenga anche un piano educativo individualizzato a cura della competente amministrazione scolastica, nonché un piano per il recupero e l'integrazione sociale, oltre ai necessari servizi per la persona a cui deve provvedere la competente amministrazione comunale.

Tutto ciò avendo sempre presente che la redazione del **Progetto** e, quindi, la "presa in carico globale" della persona disabile da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, in un contesto multidisciplinare che valuta in chiave unitaria i bisogni della persona con disabilità, mediante tale strumento, deve necessariamente tenere conto sia delle risorse pubbliche disponibili per le Amministrazioni locali interessate, sia del fatto che detto documento deve essere predisposto e redatto dalle competenti amministrazioni pubbliche, sulla base delle effettive risorse e dei mezzi istituzionalmente a tale istituto destinati di cui esse dispongono ed attuando, nel corso della realizzazione del **Progetto**, quegli interventi che le stesse amministrazioni ritengono più idonei per la persona disabile richiedente il **Progetto**.

Sulla base delle riferite considerazioni, il Collegio deve conclusivamente rilevare che deve essere respinto il ricorso per motivi aggiunti, con il quale i deducenti sostengono che il documento redatto dal Comune in

data 20/1/2023 titolato **Progetto Individuale** per-OMISSIS- non abbia né consistenza né efficacia di Piano **Individuale** di Vita e Cura di cui all'art. 14 L. n. 328 del 2000,

Il Tribunale ritiene, infatti, che le riferite doglianze rassegnate dai ricorrenti nei motivi aggiunti siano, oltre che non condivisibili e, quindi, infondate nel merito, in parte anche inammissibili, in quanto dirette inammissibilmente a sostituire un proprio personale Piano **Individuale** per il figlio minore di età a quello previsto e descritto nei commi 1 e 2 dell'art. 14 della L. n. 328 del 2000.

Il Collegio ritiene significativo, al fine di individuare la “sostanza” di tale parte della pretesa attorea, riprodurre le conclusioni formulate dai ricorrenti nei motivi aggiunti: “...Dal momento che il **progetto** di vita **individuale** deve essere predisposto considerando le necessità della persona, si chiede che venga annullato il **progetto** di vita redatto dal Comune e dalla Asl per i motivi sopra indicati e che venga ordinato alla P.A. di adottare il **progetto** di vita **individuale** rispettando le misure e gli interventi indicati nel **progetto** elaborato dalla terapeuta che segue il bambino, anche alla luce della recente valutazione dell'Ospedale di Fano che ha prescritto di proseguire l'intervento ABA e logopedico in corso.”. La pretesa dei ricorrenti è poi dai medesimi reiterata nella parte dispositiva dei motivi aggiunti, laddove si chiede “...di voler accogliere il presente ricorso e di voler annullare il documento denominato **Progetto** di vita **individuale** per i motivi indicati e di voler ordinare di adottare il **progetto** di vita **individuale** rispettando le misure e gli interventi indicati nel **progetto** elaborato dalla dott.ssa Comelli che segue il bambino.” (v. ric. per motivi aggiunti pag. 12). In concreto,

pertanto, con le suddette argomentazioni i ricorrenti si dolgono non già di un **Progetto** Vita ritenuto illegittimo, in quanto redatto in modo non conforme a quanto prevede l'art- 14 della L. n. 328 del 2000, ma di un **Progetto** che indica trattamenti ed interventi non conformi e comunque diversi sotto vari profili al **progetto** redatto dalla terapeuta (dott.ssa Comelli) che da tempo segue privatamente il figlio dei ricorrenti, e che prevede la somministrazione di un determinato metodo terapeutico educativo (metodo A.B.A.) in sedi diverse (scuola e domicilio) da quelle previste nel **Progetto** redatto dalle Amministrazioni residenti (presso struttura Azienda Usl).

Il Tribunale deve conclusivamente osservare che, sulla base delle considerazioni *ut supra* sviluppate, e, in particolare, in considerazione del fatto che la redazione del Piano **Individuale** è di esclusiva competenza delle Amministrazioni comunali e delle Aziende U.S.L. e che a dette amministrazioni sono inoltre attribuite le valutazioni e le scelte concernenti le misure e gli specifici interventi da queste ritenute maggiormente idonee per la persona disabile e per il percorso terapeutico educativo riabilitativo che quest'ultimo dovrà intraprendere a seguito della predisposizione del **Progetto individuale** e tenuto doverosamente conto, altresì, della complessità e articolazioni dei diversi interventi multi disciplinari richiesti a tale scopo, nonché della oggettiva limitatezza delle risorse materiali, umane e finanziarie a disposizione delle stesse amministrazioni per tali progettazioni, che il **Progetto** redatto dal Comune di Bologna in favore dei ricorrenti sia del tutto conforme al modello descritto e disciplinato dall'art. 14 della L. n. 328 del 2003, che -logicamente ancor prima che giuridicamente-

presuppone che la redazione del **Progetto Individuale** necessariamente debba tenere conto delle riferite condizioni e limitazioni.

D'altra parte, il Piano redatto dalle Amministrazioni resistenti prevede – come già si è accertato – tutte le tipologie di interventi multidisciplinari che il **Progetto Individuale** ex art. 14 L. n. 328 deve necessariamente contenere, peraltro non potendosi pervenire a diverse e opposte conclusioni in base alla circostanza che, a dire dei ricorrenti, il **Progetto** in questione non avrebbe tenuto conto né del **Progetto** redatto dalla terapeuta che privatamente segue il figlio dei ricorrenti né del metodo terapeutico educativo secondo tecniche A.B.A. su cui detto **Progetto** è incentrato.

Il Collegio deve osservare, al riguardo – per quanto rientra nella cognizione di questo Giudice Amministrativo - che sulla base di quanto riferisce il **Progetto individuale** redatto dalle Amministrazioni resistenti risulta che tale trattamento con metodo ABA è stato effettivamente utilizzato dall'Aziende USL di Bologna per il figlio dei ricorrenti dal 15/6/2020 al mese di giugno 2021 presso il Centro Educativo Autismo di Bologna. Successivamente, dal mese di marzo 2021, anche a seguito delle decisioni assunte dal Tribunale di Bologna a seguito di richiesta degli odierni ricorrenti, tale trattamento con metodo ABA per 20 ore settimanali da effettuarsi nelle strutture dell'Azienda USL di Bologna (Centro Educativo Autismo) è stato offerto ai genitori del minore, che hanno però declinato l'offerta "...decidendo di avvalersi di professionisti privati di loro fiducia, ritenendo la proposta dell'Azienda sanitaria non coerente con le loro aspettative, pur essendo questa coerente con il PTDA e l'ordinanza del Giudice Tutelare...". Risulta in

atti, inoltre, che anche l'avvio del riferito trattamento con metodologia ABA del figlio-OMISSIS- presso la indicata struttura sanitaria pubblica non è stato accettato dagli odierni ricorrenti che si sono presentati all'appuntamento fissato con gli operatori da soli, senza il figlio destinatario del relativo trattamento.

Risulta pertanto infondato anche il rilievo dei ricorrenti concernente l'asserita incompletezza del **Progetto** redatto dalle Amministrazioni resistenti.

Per le suesposte ragioni, il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto per infondatezza ed inammissibilità *in parte qua* delle censure ivi rassegnate.

La novità e peculiarità della vicenda contenziosa esaminata, unitamente alla reciproca soccombenza delle parti in causa nei due ricorsi esaminati, induce il Collegio a ritenere la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: A) dichiara la sopravvenuta carenza di interesse riguardo al ricorso principale; B) Respinge il ricorso per motivi aggiunti; C) Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023, con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere

L'ESTENSORE

Umberto Giovannini

IL PRESIDENTE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.